



**TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO**

Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 22.6.2022, ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 10298 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021, vertente

TRA

PEPE Nicola, nato a Bari il 29.10.1970, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo De Michele e Gabriella Guida;

Ricorrente

E

LEDI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Amendolito e Grazia Fazio;

Resistente

OGGETTO: licenziamento collettivo e indennità risarcitoria.

Con ricorso depositato l'11.10.2021 Nicola Pepe premetteva:

- di essere stato dipendente di Edisud s.p.a. (assunto nel 1990; con qualifica di caposervizio a far tempo dal 2018), dichiarata fallita, unitamente a Mediterranea s.p.a., con sentenza del 15.6.2020, con esercizio provvisorio programmato fino al 9.12.2020;
- che la Ledi s.r.l., nel novembre 2020, a seguito di procedura competitiva, aveva stipulato con la curatela fallimentare contratto di affitto del ramo d'azienda costituito da giornalisti e poligrafici nonché dal diritto di godimento della testata *"La Gazzetta del Mezzogiorno"* fino al 31.7.2021;
- di essere pertanto transitato, ai sensi dell'art. 2112 c.c., presso la convenuta;
- di aver ricevuto, via mail, in data 30.7.2021, comunicazione di cessazione del rapporto lavorativo, con retrocessione presso la fallita Edisud s.p.a..

Ciò posto, si doleva del comportamento contraddittorio tenuto da Ledi s.r.l., poiché la società, da un lato, in data 7.7.2021, aveva manifestato la disponibilità a prorogare la gestione della testata a far data dal 1° agosto 2021 e, dall'altro lato, aveva comunicato il recesso, determinando la sospensione a tempo indeterminato delle pubblicazioni de *La Gazzetta del Mezzogiorno* ed aveva parallelamente avviato una autonoma iniziativa editoriale (come confermato dalla circostanza che era stata registrata una nuova testata giornalistica, *“La Nuova Gazzetta di Puglia e Basilicata”*).

Rimarcava che, in particolare, controparte, contrattualmente vincolata alla proroga, aveva invece perseguito lo scopo di attendere il ritiro della proposta di aggiudicazione da parte di Ecologica s.p.a. (per effetto della perdita economica della testata) e, comunque, quella di gestire il giornale con un gruppo ristretto di giornalisti.

Richiamava, altresì, le risultanze della propria scheda anagrafica/professionale tenuta dal Centro per l'Impiego di Bari, dalle quali era emersa la sua perdurante dipendenza presso Ledi s.r.l..

In punto di diritto, qualificato il comportamento di controparte alla stregua di un licenziamento collettivo per cessazione di attività, ne deduceva la illegittimità, con conseguente rivendicazione di un'indennità risarcitoria nella misura massima di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 27, comma 1, C.N.L.G. (nella misura di nove mensilità della retribuzione globale di fatto).

Costituitasi in giudizio, la Ledi s.r.l. contestava integralmente le avverse pretese.

La resistente poneva in risalto che:

- in forza dell'accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990, v'era una clausola risolutiva espressa consistente nella mancata aggiudicazione definitiva della testata *La Gazzetta del Mezzogiorno*, con automatica retrocessione dei rapporti di lavoro;
- la disponibilità alla proroga del contratto di affitto di ramo d'azienda era subordinata ai provvedimenti che sarebbero stati assunti dal giudice delegato rispetto alla proposta di concordato fallimentare relativo alla società *Mediterranea*;
- a seguito di rigetto del reclamo proposto, l'aggiudicazione definitiva era avvenuta in favore della società Ecologica.

Precisava, dunque, di aver assunto determinazioni conformi agli accordi presi con le organizzazioni sindacali ed alle previsioni contenute nell'art. 104 *bis* L. fall. (essendo viceversa irrilevanti i principi giurisprudenziali dettati in materia di affitto d'azienda esofallimentare), ribadendo che il fitto si era risolto *“attesa la mancata aggiudicazione alla Ledi spa della testata della <<Gazzetta del Mezzogiorno>> da parte del fallimento Mediterranea s.p.a.”*.

Eccepiva che, peraltro, parte ricorrente aveva beneficiato del trattamento di integrazione salariale richiesto dal fallimento Edisud s.p.a. per i propri dipendenti, poi transitando alle dipendenze della Ecologica s.p.a..

Concludeva, pertanto, per il rigetto di tutte le domande proposte, con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. al *“risarcimento dei danni morali subiti in virtù della chiamata in giudizio”*.

All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente ordinanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E' innanzitutto pacifico che, con due sentenze del 15.6.2020, veniva dichiarato il fallimento di Edisud s.p.a. (con autorizzazione all'esercizio provvisorio) e di Mediterranea s.p.a. e che tra le due medesime società intercorresse contratto avente ad oggetto la concessione in uso della testata giornalistica La Gazzetta del Mezzogiorno, con scadenza programmata per il 31.7.2021.

E' altresì pacifico che, in data 4.11.2020, a seguito di autorizzazione da parte del giudice delegato, era indetta procedura competitiva per l'affidamento del fitto di ramo d'azienda della Edisud s.p.a., comprendente la struttura redazionale costituita da 89 dipendenti, cui era applicato il C.C.N.L. Giornalisti, e da 58 altri lavoratori, cui era applicato il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali.

Proprio in questo contesto, Ledi s.r.l., in data 17.11.2020, sottoscriveva con le organizzazioni sindacali un accordo ex art. 47 L. 428/1990, per il caso in cui fosse risultata aggiudicataria del fitto di ramo d'azienda.

Ivi si prevedeva, in primo luogo, che i 147 rapporti di lavoro facenti capo alla fallita fossero trasferiti con scadenza alla data del 31.7.2021 (*“di cessazione del contratto d'uso della testata in essere tra EDISUD s.p.a. e MEDITERRANEA s.p.a.”*), prorogabile di altri sei mesi dietro autorizzazione di Mediterranea s.p.a..

In deroga all'art. 2112 c.c., al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'intervento della odierna convenuta, quest'ultima, oltre ad assumere l'impegno di conservazione e rinnovamento degli ammortizzatori sociali, assumeva esclusivamente i diritti e gli obblighi *"relativi al periodo corrente"*, ossia *"dalla data di sottoscrizione del contratto di fitto di ramo d'azienda sino alla data di cessazione del contratto"* (e comunque entro la scadenza del 31.7.2021 *"di cessazione del contratto d'uso della testata ... prorogabile per ulteriori sei mesi"*).

Nel medesimo accordo si conveniva, inoltre, che, laddove Ledi s.r.l. non avesse *"acquisito la titolarità della testata La Gazzetta del Mezzogiorno"* entro la data del 31.7.2021 (oppure entro la data di cessazione della proroga), la restituzione del ramo d'azienda avrebbe comportato anche la retrocessione ad Edisud s.p.a. di tutti i rapporti di lavoro.

Ciò indipendentemente dalla possibilità di Edisud s.p.a. in fallimento di assicurare la prosecuzione provvisoria dell'attività editrice e/o la prosecuzione dei rapporti di lavoro. Specularmente, nel contratto di fitto di ramo d'azienda si ribadiva che la relativa durata fosse fissata fino al 31.7.2021 (prorogabile per altri sei mesi) e, comunque, sino alla data della aggiudicazione definitiva della testata (*"anche ove anteriore alla scadenza del termine prorogato"*).

In tale contesto, Ledi s.r.l. presentava proposta di concordato fallimentare, nell'ambito della procedura concorsuale relativa a Mediterranea s.r.l. (ossia la proprietaria della testata giornalistica), dapprima in data 26.4.2021 (con, tuttavia, voto negativo del creditore Fallimento Edisud s.p.a.) e poi in data 7.7.2021.

In quest'ultima occasione (pag. 22 all.to 13 prod. parte ricorrente), *"al fine di donare tempo e serenità alle valutazioni di tutti gli Organi della procedura, ed anche al fine di dare seguito agli adempimenti di cui all'art. 125, terzo comma, l.f. derivanti dalla presente sopravvenuta nuova proposta"*, parte resistente manifestava la propria disponibilità a prorogare per 30 gg. *"ogni impegno necessario per consentire la continuità della pubblicazione del giornale quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno"*.

Parallelamente, pur richiamando la *"astratta possibilità di riorganizzare del tutto liberamente (per numero e mansioni) la forza lavoro di giornalisti e poligrafici"*, la società proponente formulava espresso impegno (*"quale parte essenziale e integrante del patto di concordato di cui al presente ricorso"*) di mantenere e gestire, per i due

anni successivi all'auspicata omologazione del concordato, i livelli occupazionali già in essere (pag. 29 all.to 13 prod. parte ricorrente).

Di seguito (ossia in data 19.7.2021), i curatori del fallimento di Edisud s.p.a. si rivolgevano alla odierna resistente comunicando la disponibilità della procedura del Fallimento di Mediterranea s.p.a. alla proroga del contratto di concessione d'uso della testata giornalistica La Gazzetta del Mezzogiorno, dunque invitandola (“*se questa ipotesi ... fosse di vostro interesse*”) a manifestare volontà di proroga del contratto di affitto del ramo di azienda.

Con missiva del 22.7.2021, per il tramite del prof. avv. Chionna, Ledi s.r.l., in attesa delle determinazioni degli organi delle procedure in merito alla seconda proposta concordataria, rispondeva alla curatela del fallimento di Edisud s.p.a., segnalando come le predette decisioni potessero condizionare la disponibilità alla proroga del fitto di ramo d'azienda e, pertanto, invitando il proprio destinatario “*ad organizzare per il 1° agosto 2021 ogni concreta attività funzionale alla integrale e tempestiva restituzione dell'azienda oggetto dell'affitto*”.

Dunque, in data 30.7.2021, la società convenuta inoltrava le comunicazioni ai lavoratori di cessazione del fitto di ramo di azienda, con cessazione del rapporto di lavoro e retrocessione del medesimo al fallimento di Edisud s.p.a., secondo “*quanto già regolamentato dall'accordo sindacale stipulato in data 17.11.2020 ai sensi dell'art. 47 L. 428/90*”.

Il 1°.9.2021 il Tribunale di Bari approvava il concordato fallimentare proposto da Ecologica s.p.a., fissando termine di gg. 15 per la proposizione di eventuali opposizioni.

Su tale presupposto, “*al fine di formulare ... una proposta di continuazione del rapporto di lavoro*”, Ecologica s.p.a. si attivava per acquisire elementi e documenti utili presso i dipendenti in forza della Edisud s.p.a. (missiva del 9.9.2021 *sub all.to 10 prod. parte resistente*).

2. Così ricostruite le vicende dalle quali ha preso le mosse l'odierno contenzioso, possono esaminarsi le ragioni su cui si basano le pretese attoree (che - è opportuno ricordarlo – hanno avuto ad oggetto l'indennità risarcitoria prevista dalla L. 300/1970 e dalla L. 223/1991 per il caso di licenziamento illegittimo e l'indennità sostitutiva del preavviso).

2.a. Deve innanzitutto escludersi la rilevanza della censura di contraddittorietà dei comportamenti della Ledi s.r.l., poiché occorre considerare il contesto in cui la società convenuta manifestava la propria disponibilità a consentire la continuità della pubblicazione del giornale quotidiano.

Da un lato, infatti, l'odierna resistente si rivolgeva al soggetto deputato ad assumere le determinazioni del caso, essendovi la programmata scadenza della concessione di uso della testata giornalistica.

Dall'altro lato, tale manifestazione di volontà rappresentava uno degli elementi su cui si basava la proposta di concordato fallimentare, nella possibile prospettiva di un'aggiudicazione definitiva e, soprattutto, prima che vi fosse approvazione, in data 20.7.2021, della proposta formulata da Ecologica s.p.a. (all.to 15 prod. attorea).

Di conseguenza, sia la posizione successivamente assunta in occasione della risposta fornita in data 22.7.2021, sia la successiva lettera di retrocessione presso Edisud s.p.a. sono state conformi a diritto.

Quanto alla prima, è bene rimarcare come Ledi s.r.l. non si fosse limitata a ribadire le intenzioni già espresse nella proposta di concordato fallimentare ma avesse precisato come le determinazioni del giudice delegato fossero decisive ai fini della proroga del fitto di ramo di azienda di Edisud s.p.a..

Quanto alla seconda, è certamente immune da censure la scelta di non proseguire nell'attività e nell'esecuzione del rapporto di lavoro, una volta non pervenuta, alla data del 31.7.2020, alcuna decisione utile da parte degli organi della procedura concorsuale di Mediterranea s.p.a..

Non si è pertanto trattato di un illogico ripensamento, ma di uno sviluppo coerente rispetto alla mancata assunzione di determinazioni favorevoli in merito all'istanza di concordato fallimentare.

2.b. Non può neanche condividersi l'affermazione in base alla quale Ledi s.r.l. fosse contrattualmente vincolata alla proroga.

In conformità rispetto a quanto stabilito in sede di accordo con le organizzazioni sindacali (nonché nello stesso contratto di affitto di ramo d'azienda), la proroga era piuttosto configurata come una facoltà e l'odierna resistente ha deciso, del tutto legittimamente, di non avvalersene in un contesto in cui non ha visto accolta la propria proposta di concordato fallimentare.

In assenza del conseguimento dell'aggiudicazione definitiva della testata, infatti, l'odierna resistente non poteva ritenersi obbligata alla prosecuzione provvisoria della gestione dell'attività editoriale.

2.c. Del resto, anche la comunicazione del direttore Partipilo interveniva in un contesto in cui, rivolgendosi ai curatori del fallimento di Edisud s.p.a. (che già aveva espresso parere negativo sulla prima ipotesi concordataria), i legali della Ledi s.p.a. avevano già spiegato come l'impegno alla continuazione fosse correlato ad una decisione positiva del giudice delegato.

Di tanto, del resto, risultavano consapevoli anche i curatori di Edisud s.p.a., come dimostrato dalla PEC inviata in data 26.7.2021, recante presa d'atto della disponibilità di proroga *“a seguito dell'eventuale provvedimento del Giudice delegato del Fall. Mediterranea di rimessione al voto della proposta depositata il 7.7.2021”*.

3. Non può pertanto configurarsi alcun atto di licenziamento (collettivo), tale da giustificare il riconoscimento dell'indennità risarcitoria (per omessa osservanza del procedimento previsto dalla legge 223/1991) e dell'indennità sostitutiva del preavviso.

In un contesto in cui la scadenza del fitto di ramo d'azienda era già stata concordata per il 31.7.2021 – salva facoltà di proroga (legittimamente non esercitata) e salva aggiudicazione definitiva della testata (non verificatasi a favore di Ledi s.r.l.) – deve rilevarsi come i rapporti di lavoro siano rimasti ancora in essere, salvo poi trasmigrare in capo a nuova società (ossia Ecologica s.p.a.), senza che possano assumere rilievo decisivo, ai fini della decisione nel merito, l'omessa registrazione della retrocessione presso il Centro per l'Impiego di Bari o le risultanze dell'estratto contributivo dell'Inps.

Come pure non può avere portata presuntiva, per difetto dei caratteri di gravità e precisione, la avvenuta registrazione della testata *“La Nuova Gazzetta di Puglia e Basilicata”*.

Si tratta, infatti, di circostanza sopravvenuta al provvedimento del giudice delegato del 1°.9.2021 che si inserisce, quindi, in un contesto in cui si erano già esauriti gli effetti del fitto di ramo d'azienda e le possibilità di aggiudicazione definitiva de *“La Gazzetta del Mezzogiorno”* erano ormai ridotte all'esito positivo della proposizione di reclamo.

Il fatto che, poi, fosse intervenuta inibitoria da parte del Tribunale di Bari può assumere rilievo sul piano dei rapporti tra le imprese, ma non equivale a identificare l'atto di retrocessione alla stregua di licenziamento collettivo (illegittimo).

Occorre infatti osservare che il ramo d'azienda veniva effettivamente ritrasferito, come programmato prima del suo affitto e, pertanto, pur concluso l'esercizio provvisorio, il complesso organizzativo restava tale, al punto da poter essere assegnato ad altro operatore economico.

4. In sintesi, le determinazioni della procedura concorsuale relativa alla Mediterranea s.p.a. e, prima ancora, i tempi di delibazione sulla richiesta di concordato fallimentare non possono produrre effetti sfavorevoli sulla Ledi s.r.l., poiché essa aveva già preventivamente delimitato i possibili confini del proprio intervento imprenditoriale, anche definendoli con le organizzazioni sindacali.

5. In punto di diritto, dunque, non può ritenersi sussistente un'ipotesi corrispondente a quella già scrutinata dalle pronunce della giurisprudenza di Cassazione menzionate nell'atto introduttivo della controversia.

Sul versante dell'affittuaria, in via dirimente, difetta il presupposto della prosecuzione dell'attività con *"immutata organizzazione dei beni aziendali"* (cfr. Cass. 16255/2011; Cass. 12909/2003; Cass. 23765/2018).

Vale, piuttosto, quanto stabilito nell'accordo ex art. 47 L. 428/1990, poiché – lo si rimarca – già in quella sede l'uscita di scena di Ledi s.r.l. era configurata come una delle possibili definizioni del fitto di ramo d'azienda.

La retrocessione, pertanto, non era strumentale alla continuazione, da parte della convenuta, della gestione dell'azienda senza i suoi dipendenti ma era piuttosto evento correlato alla mancata aggiudicazione della testata e ha costituito presupposto per il subentro di un nuovo editore.

Coglie, dunque, nel segno la difesa della società resistente, nel senso che i fatti di causa si iscrivono nell'alveo applicativo dell'art. 104 *bis* L. fall. e quest'ultima disposizione è stata effettivamente rispettata.

Nel sistema delineato dalla legge, la tutela della posizione del lavoratore opera allorquando vi è continuazione aziendale da parte dell'apparente retrocessionario e cessazione da parte del retrocedente; in questi limitati frangenti, infatti, il ritrasferimento si manifesterebbe come sostanzialmente frodatorio del diritto alla prosecuzione del rapporto, con tutte le conseguenti tutele nei confronti dei lavoratori.

Non altrettanto può dirsi, invece, nel caso, corrispondente a quello oggetto di odierno scrutinio, in cui il retrocedente (originario affittuario) ha interrotto l'attività e quest'ultima, unitamente all'intera organizzazione aziendale, è autenticamente

rientrata nella piena disponibilità del retrocessionario (originario concedente, imprenditore fallito), sebbene con sospensione dei rapporti di lavoro, poi proseguendo in capo a terzi in virtù del mutamento, per determinazione degli organi della procedura concorsuale, della relativa titolarità.

6. Alla stregua delle considerazioni finora svolte, dunque, il ricorso dev'essere rigettato.

7. L'assoluta novità delle questioni trattate giustifica, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese di lite, con conseguenziale rigetto della richiesta di condanna *ex art. 96 c.p.c.* formulata dalla società convenuta.

P.Q.M.

Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero 10298 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Bari, 23.6.2022

Il Giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco